



DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori FLERES e ALICATA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 17 FEBBRAIO 2009

Disposizione della cessione dei crediti verso la pubblica amministrazione per imprese sociali, organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) e piccole e medie imprese

ONOREVOLI SENATORI. - Il presente disegno di legge si pone lo scopo di trovare una soluzione al problema del grave ritardo con il quale la pubblica amministrazione provvede al pagamento dei corrispettivi per i servizi erogati.

In particolare, si fa riferimento alle imprese sociali, alle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) ed alle piccole e medie imprese che dimostrino di avere costi del personale dipendente in misura superiore al 60 per cento dei propri costi complessivi. È loro riconosciuta la facoltà di adempiere alle proprie obbligazioni contributive, previdenziali ed assicurative mediante la cessione, parziale o totale di propri crediti - certi, liquidi ed esigibili - vantati verso la pubblica amministrazione per prestazioni di servizio già eseguite. La finalità è quella di evitare che tali imprese debbano ricorrere al credito bancario per ottenere l'anticipazione onerosa dei propri crediti verso la pubblica amministrazione e, al tempo stesso, consente alle stesse imprese di essere in re-

gola con i propri obblighi contributivi, agevolando la conservazione dei livelli occupazionali.

È inoltre rimessa ad apposito regolamento ministeriale, adottato dal Ministro dell'economia e delle finanze con proprio decreto, l'individuazione delle concrete modalità operative della predetta cessione dei crediti. Lo stesso regolamento deve determinare, altresì, le modalità di comunicazione alla pubblica amministrazione debitrice e all'ente pubblico creditore della volontà dell'impresa di avvalersi di tale sistema di pagamento dei propri debiti contributivi ed assicurativi.

Il presente disegno di legge consente, quindi, agli enti previdenziali di divenire titolari di crediti certi, liquidi ed esigibili verso la pubblica amministrazione e, conseguentemente, di poter ottenere direttamente dalla stessa, che si trovi ad essere inadempiente, il ristoro degli oneri finanziari connessi con eventuali ritardi nel pagamento delle relative somme.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Le imprese sociali, le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) e le piccole e medie imprese che dimostrino, tramite un bilancio certificato, di avere costi del personale ed accessori in misura superiore al 60 per cento dei costi complessivi dell'esercizio possono adempiere al pagamento degli oneri contributivi, assicurativi e relativi accessori mediante la cessione del credito vantato nei confronti delle amministrazioni pubbliche alle quali hanno svolto una prestazione di servizio. Il pagamento così realizzato non è ostativo al rilascio della certificazione di regolarità contributiva.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze adotta con proprio decreto, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un apposito regolamento per individuare la procedura da adottare per la compensazione del credito vantato nei confronti della pubblica amministrazione con i debiti per contributi previdenziali ed assicurativi.

Art. 2.

1. Per la copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'articolo 1, si provvede, con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, alla individuazione delle risorse necessarie, da iscrivere in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, esclusivamente mediante:

a) la riduzione lineare delle dotazioni finanziarie, a legislazione vigente, delle mis-

sioni di spesa di ciascun Ministero, con esclusione delle dotazioni di spesa di ciascuna missione connesse a stipendi, assegni, pensioni e altre spese fisse; alle spese per interessi; alle poste correttive e compensative delle entrate, comprese le regolazioni contabili con le regioni; ai trasferimenti a favore degli enti territoriali aventi natura obbligatoria; del fondo ordinario delle università; delle risorse destinate alla ricerca; delle risorse destinate al finanziamento del 5 per mille delle imposte sui redditi delle persone fisiche; nonché quelle dipendenti da parametri stabiliti dalla legge o derivanti da accordi internazionali;

b) la riduzione di singole autorizzazioni legislative di spesa;

c) l'utilizzo, mediante versamento in entrata, di disponibilità esistenti sulle contabilità speciali nonché sui conti di tesoreria intestati ad amministrazioni pubbliche ed enti pubblici nazionali con esclusione di quelli intestati alle amministrazioni territoriali con corrispondente riduzione delle relative autorizzazioni di spesa e contestuale riassegnazione al citato capitolo.

2. Gli schemi dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 1, corredati di relazione tecnica, sono trasmessi alle Camere per l'espressione del parere delle Commissioni competenti per i profili di carattere finanziario. I pareri sono espressi entro quindici giorni dalla data di trasmissione. Il Governo, ove non intenda conformarsi alle condizioni formulate con riferimento ai profili finanziari, ritrasmette alle Camere gli schemi di decreto, corredati dei necessari elementi integrativi di informazione, per i pareri definitivi delle Commissioni competenti per i profili finanziari, da esprimere entro dieci giorni dalla data di trasmissione. Decorsi inutilmente i termini per l'espressione dei pareri, i decreti possono essere comunque adottati.

3. I decreti di cui al comma 1 e i correlati decreti di variazione di bilancio sono trasmessi con immediatezza al Parlamento e comunicati alla Corte dei conti.

